

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVIII LEGISLATURA —

**Giovedì 22 luglio 2021**

**alle ore 9,30**

**350<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (*approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatrice* MODENA Fiammetta (*Relazione orale*) - *Relatore di minoranza* DE CARLO (2320)

### **II. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (*testi allegati*) (alle ore 15)**

## **INTERROGAZIONE SUI PROFILI DI ORDINE PUBBLICO CONNESSI ALLA RIPRESA DELLE ESECUZIONI DELLE PROCEDURE DI SFRATTO**

(3-02658) (6 luglio 2021)

MIRABELLI, MALPEZZI, BITI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'articolo 40-*quater* del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, ha previsto la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dal decreto-legge n. 18 del 2020: a) fino al 30 settembre 2021, con effetto esclusivamente per i provvedimenti adottati dal 28 febbraio al 30 settembre 2020, per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità); b) fino al 31 dicembre 2021, con effetto per i soli provvedimenti, adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021, contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;

dalla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili risultano, pertanto, esclusi numerosi provvedimenti di rilascio pendenti che riguardano non meno di 80.000 famiglie, gran parte delle quali si trovavano, già all'atto dell'originaria pronuncia del magistrato, in situazioni di grave difficoltà economica, sociale, sanitaria, ulteriormente aggravata a seguito della sopravvenuta crisi pandemica. In moltissimi casi si tratta, quindi, di una situazione di morosità incolpevole come prevista dal decreto-legge n. 102 del 2013;

considerato che:

le misure di sostegno e contributo economico previste dal decreto-legge n. 102 del 2013 risultano al momento attuale di problematica e complessa attuazione in quanto l'annualità 2021 non risulta ancora ripartita tra le Regioni;

in analoga situazione si trova il contributo per il sostegno alla locazione, previsto dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, anche in questo caso per mancato riparto dell'annualità 2021;

il contributo ai locatori che riducono l'affitto, previsto originariamente dal decreto-legge n. 137 del 2020, confermato successivamente dal decreto-legge n. 41 del 2021, con appositi fondi gestiti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risulta ancora in attesa di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che ne definisca i criteri di attribuzione;

rilevato che:

l'utilizzo delle nuove risorse e dei fondi messi a disposizione da tali provvedimenti stenta a decollare, allontanando l'obiettivo di incidere in modo efficace sulla grave

emergenza degli sfratti per morosità, sia in rapporto a procedure già nella fase finale esecutiva sia riguardo a procedure di merito e non ancora definite con ordinanza, in corso presso i tribunali con spiccata tendenza ad un forte aumento dei casi interessati;

anche per le annualità pregresse e già ripartite dei fondi previsti per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole si sono riscontrate, a vari livelli, difficoltà e ritardi nelle procedure attuative da parte di Regioni e Comuni;

i dati di individuazione delle dimensioni e caratteristiche del fenomeno della morosità incolpevole sono carenti in quanto il processo di monitoraggio previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020, i cui risultati dovevano essere acquisiti e resi pubblici entro la data del 31 dicembre 2021, a tutt'oggi non risulta concluso. Pertanto, il riparto e l'ammissione ai contributi, anche direttamente al locatore che non ha ricevuto i canoni di locazione dovuti, risulta non propriamente effettuato con grave pregiudizio per le famiglie coinvolte e in difficoltà per il pagamento del canone;

tenuto conto che:

l'imminente ripresa delle esecuzioni forzate degli sfratti con utilizzo del personale di forza pubblica prefigura un concreto rischio di tensione sociale connessa alla situazione di famiglie che non potranno ottenere adeguate sistemazioni di alloggio alternative, sia pubbliche sia sul mercato privato che attualmente risulta attestato su livelli di canoni richiesti elevati e non compatibili con le condizioni economiche di tali famiglie;

in questa situazione allarmante sono necessarie azioni concrete e coordinate tra tutti i livelli istituzionali e i soggetti interessati (Governo, anche attraverso le prefetture, Regioni, Comuni, tribunali, istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, agenzie comunali per le locazioni), al fine di consentire un reale accompagnamento delle famiglie verso una nuova situazione di alloggio abitativo;

il decreto del Ministero delle infrastrutture 30 marzo 2016 ha previsto all'articolo 6 il ricorso a misure di graduazione programmata della forza pubblica introducendo modalità di rapporto e coordinamento tra Comuni e Uffici territoriali del Governo per "le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto";

in tale contesto, anche con il supporto e l'interlocuzione con le rappresentanze sindacali dell'inquilinato e della proprietà, vi sono concrete possibilità di consenso a graduazioni delle procedure esecutive sulla base di adeguati ristori ai proprietari e di sostegni all'inquilino, come in parte indicato dai decreti ministeriali attuativi sui criteri di assegnazione dei contributi del fondo per la morosità incolpevole succedutesi dal 2014 in poi;

allo stato attuale, tuttavia, solo in limitati contesti territoriali del Paese risultano avviati confronti finalizzati alla sottoscrizione di protocolli e intese sulla graduazione delle esecuzioni che costituiscano condizione per approdare a soluzioni condivise tra le parti coinvolte,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo in relazione alla situazione di forte disagio sociale che si determinerà a partire dal 1° luglio in conseguenza della prevista ripresa delle esecuzioni degli sfratti per morosità e delle procedure esecutive immobiliari e che vedrà coinvolte migliaia di famiglie in stato di bisogno;

quali misure siano allo studio o in fase di concreta definizione per evitare situazioni di inutile tensione sociale e se intendano, a tal fine, favorire specifici interventi da parte delle prefetture per un'immediata verifica di possibili percorsi condivisi e coordinati di graduazione delle esecuzioni di rilascio degli immobili;

se intendano promuovere, in vista della scadenza del 1° luglio, la convocazione delle altre istituzioni interessate e delle parti sociali rappresentative dei proprietari degli immobili e degli inquilini al fine di favorire la sottoscrizione di protocolli per la graduazione degli sfratti esecutivi, contribuendo per tale via ad allentare la tensione sociale;

quali iniziative, di propria competenza, intendano adottare al di favorire una più rapida ripartizione e assegnazione dei fondi predisposti per il corrente anno e appositamente destinati al ristoro e al sostegno dei proprietari e degli inquilini morosi incolpevoli.

## **INTERROGAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI**

(3-02728) (21 luglio 2021)

BONINO, DE PETRIS - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, poi convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 103, ha introdotto un meccanismo straordinario di emersione dei rapporti di lavoro irregolari in determinati settori produttivi;

dai risultati della ricognizione svolta dalla campagna "Ero straniero" sulla base dai dati forniti dal Ministero dell'interno, circa lo stato di avanzamento dell'esame delle domande di regolarizzazione dei lavoratori stranieri presenti in Italia, a maggio scorso, a un anno dall'approvazione della misura, emergeva che delle oltre 200.000 domande presentate in tutt'Italia, erano stati rilasciati per il primo canale di accesso all'emersione (art. 103, comma 1) meno di 30.000 permessi di soggiorno per lavoro;

molto critica, in particolare, appariva la situazione nelle grandi città: a Roma, al 20 maggio, su un totale di circa 16.000 domande ricevute, solo 2 pratiche erano arrivate alla fase conclusiva della firma del contratto di soggiorno e non era stato ancora rilasciato alcun permesso di soggiorno. A Milano, su oltre 26.000 istanze ricevute in totale, poco più di 400 erano i permessi di soggiorno rilasciati,

si chiede di sapere, ad oggi, quanti permessi di soggiorno per lavoro in seguito alla finalizzazione della domanda di emersione 2020 (art. 103, comma 1, del decreto "rilancio") siano stati finora rilasciati complessivamente a livello nazionale, quanti i permessi di attesa occupazione rilasciati nell'ambito della stessa procedura e quante domande, delle oltre 200.000 ricevute, siano ancora in attesa di essere definite dagli uffici territoriali competenti, con particolare riferimento alla situazione di alcuni territori (Milano, Roma, Napoli, Caserta, Torino, Firenze, Bari, Catania, Ragusa) dove nei mesi scorsi si è registrato il ritardo maggiore, dato l'alto numero di istanze ricevute.

## **INTERROGAZIONE SULLA DISTRIBUZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA AD IMPULSI ELETTRICI**

(3-02731) (21 luglio 2021)

CANDIANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a partire dal 2018, il Ministro dell'interno *pro tempore* Salvini aveva dato avvio ad una sperimentazione per l'utilizzo da parte delle forze dell'ordine delle pistole ad impulsi elettrici, ritenendole un supporto importante per quanti lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico;

dopo che a luglio 2020 il Viminale aveva ordinato l'immediato ritiro delle armi date in via sperimentale alle forze dell'ordine, il nuovo Governo ha insistito affinché si rivalutasse la questione, puntando sull'importanza di questo strumento come ausilio per la garanzia della sicurezza e per il contrasto alla criminalità organizzata;

con grande soddisfazione, l'impegno è stato mantenuto: a seguito della recente aggiudicazione della gara nazionale per la fornitura di dispositivi a conduzione elettrica alle forze dell'ordine, nei prossimi mesi la fornitura di 4.482 *taser* sarà distribuita su tutto il territorio nazionale;

nel momento di crisi che sta vivendo il nostro Paese, anche con l'inevitabile aumento della microcriminalità collegata al disagio sociale, gli agenti sono con troppa frequenza vittime di aggressioni ed è fondamentale per l'intero sistema Paese che vengano loro garantite tutele e strumenti idonei;

episodi di violenze e minacce vedono coinvolti troppo spesso anche agenti della Polizia locale: solo negli ultimi giorni, a Roma un ragazzo originario della Guinea ha aggredito un agente impegnato in un intervento di ripristino del decoro urbano ferendolo gravemente, a Siracusa due agenti sono finiti in ospedale mentre svolgevano un normale servizio di vigilanza. Al momento, per gli agenti della Polizia locale non è prevista la dotazione dei *taser*, ma sarebbe importante rivalutare questa decisione,

si chiede di sapere quali siano le tempistiche previste per la distribuzione sull'intero territorio nazionale dei dispositivi a conduzione elettrica (*taser*) e se il Ministro in indirizzo stia valutando l'opportunità di dotare anche gli agenti della Polizia municipale di tale dispositivo di sicurezza.

## **INTERROGAZIONE SULLA BASE LOGISTICA DELL'AERONAUTICA MILITARE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI**

(3-02730) (21 luglio 2021)

RAUTI, CIRIANI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

la Forward logistic air base di Al Minhad opera ininterrottamente negli Emirati Arabi Uniti dal 2002;

si tratta di un'unità posta alle dirette dipendenze del comandante operativo di vertice interforze, impegnata, nel tempo, a supporto diretto alle operazioni "Resolute support mission - RSM" in Afghanistan, "EUTM" nel Corno d'Africa, "Ocean Shield" nell'oceano Indiano e "Prima Parthica" in Kuwait e Iraq, assicurando il necessario appoggio operativo e logistico;

infatti, grazie alla sua posizione strategica nello scacchiere mediorientale, la base ha sempre garantito il trasporto di personale, mezzi e materiali da e verso i contingenti nazionali impegnati nelle missioni internazionali;

da organi di stampa si è appreso che al contingente italiano è stato intimato, dagli Emirati Arabi Uniti, di smantellare la base di Al Minhad dal 2 luglio 2021;

è di tutta evidenza la grave ricaduta sugli aspetti operativi, logistici, tattici e strategici di tale esclusione delle forze italiane da un'area geopolitica di fondamentale importanza, essendo la base emiratina l'unica in grado di supportare le missioni italiane nella regione;

inoltre, la determinazione del Governo emiratino potrebbe essere interpretata come una forma di ritorsione a seguito della decisione del Governo *pro tempore* Conte II di revocare le autorizzazioni alla vendita di armamenti e di forniture anche per gli Mb339, gli aerei della Leonardo S.p.A. in dotazione alla pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti;

considerato, altresì, che il clima di tensione con gli Emirati Arabi Uniti potrebbe compromettere la partecipazione italiana alla nuova missione internazionale nello stretto di Ormuz ("European maritime awareness" - EMASOH), la cui riuscita dipende dall'utilizzo delle strutture portuali militari in area emiratina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la vicenda descritta abbia danneggiato l'immagine dell'Italia a livello internazionale, nonché l'interesse nazionale;

se tutti i militari italiani, precedentemente impegnati nella base di Al Minhad, siano stati rimpatriati o se parte del contingente sia ancora nell'area e, nell'eventualità, dove sia alloggiato e con quali funzioni e se tutte le strumentazioni ed i materiali

appartenenti alla difesa italiana siano stati recuperati e, in caso contrario, se si ipotizzi un danno erariale per lo Stato.

## **INTERROGAZIONE SULLE INIZIATIVE PER LA COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO**

(3-02729) (21 luglio 2021)

**BERNINI, GASPARRI, BERARDI, MINUTO** - *Al Ministro della difesa* -  
Premesso che:

il monumento del "Milite ignoto" è dedicato ai 651.000 caduti italiani del primo conflitto mondiale, in particolare a coloro dei quali non è stato possibile pervenire all'identificazione, al fine di dedicare loro una degna sepoltura e il riconoscimento di tutti gli onori;

in data 4 novembre 2021 ricorre il "centenario del Milite ignoto", e un secolo dopo il significato profondo del Milite ignoto acquista una nuova valenza e nuovi contenuti, ponendosi come monito per le nuove generazioni, anche in rapporto all'articolo 11 della Costituzione che testualmente recita "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (...) promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo";

in occasione di un anniversario così importante, in termini morali ed educativi, come sottolineato dal Presidente della Repubblica nel discorso fine anno e ribadito dallo stesso Ministro della difesa nel corso dell'intervento sulle linee programmatiche del Ministero, la memoria e la consapevolezza della nostra identità nazionale aiutano per costruire il futuro;

considerato, altresì, che in data 7 luglio è stata votata all'unanimità alla Camera dei deputati la mozione (1-00452) concernente iniziative volte a commemorare il centenario della traslazione del Milite ignoto all'Altare della Patria e tale indirizzo espresso dal Parlamento non può essere considerato come un semplice atto parlamentare, ma costituisce invece una solida base di quel sentire comune nazionale nella casa della memoria di un popolo, quello italiano,

si chiede di conoscere se e quali iniziative si stiano predisponendo per la commemorazione, anche al fine di non disperdere il significato della memoria storica, quale patrimonio culturale collettivo, da trasmettere e diffondere, anche tra i giovani, unitamente agli indefettibili obiettivi di educazione, formazione e partecipazione.

## **INTERROGAZIONE SUL CONTRASTO AI FENOMENI DEL MOBBING E DELLO STRAINING**

(3-02732) (21 luglio 2021)

CONZATTI, FARAONE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -  
Premesso che:

il 4 marzo 2021, a Cles, in Trentino, è scomparsa Sara Pedri, ginecologa trentunenne di Forlì, che da pochi mesi aveva preso servizio all'ospedale "Santa Chiara" di Trento. Il giorno 3 marzo, inoltre, la dottoressa aveva inviato le sue dimissioni all'Azienda sanitaria trentina, dichiarando successivamente alla sorella, tramite conversazione telefonica, di essersi tolta un peso importante;

da quanto si apprende, infatti, i familiari hanno riportato che, nei pochi mesi in cui aveva prestato servizio, la dottoressa aveva riscontrato sintomi da *stress* da lavoro, dovuti a numerosi episodi di cosiddetto *mobbing*, tra i quali figura un calo ponderale certificato dal suo medico. Nella sua deposizione ai Carabinieri di Forlì, la sorella aveva invece dichiarato: "Sara era terrorizzata e le sue colleghe hanno confermato quello che ci diceva lei: turni massacranti, abusi di potere, minacce continue", situazione della quale si apprendono maggiori particolari da un'intervista che la stessa ha rilasciato al telegiornale di Italia 1, raccontando, per esempio, che, durante un'operazione con taglio cesareo, uno dei colleghi aveva persino colpito la sorella Sara al braccio con uno strumento, per poi allontanarla malamente urlando;

con atto di sindacato ispettivo depositato lo scorso 23 giugno (4-05693), la prima firmataria ha sollecitato un intervento da parte del Ministro della salute, del Ministro in indirizzo e del Ministro della giustizia proprio al fine di fare luce su eventuali responsabilità della struttura sanitaria circa le cause che hanno condotto alla scomparsa della dottoressa Sara Pedri;

nei giorni successivi, il ministro Speranza ha inviato gli ispettori ministeriali all'ospedale Santa Chiara, mentre si sono allargate le indagini e sono proseguite le ricerche della giovane ginecologa scomparsa: la commissione ministeriale ha quindi concluso il suo lavoro, e si attende ora di conoscerne nel dettaglio i risultati; contestualmente, sono arrivate anche le scuse dell'assessora per la salute della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana, la quale, in un'intervista, aveva definito "fragile" Sara Pedri, salvo poi scusarsi anche con la famiglia. La stessa assessora è stata inoltre destinataria, negli scorsi giorni, di una mozione promossa dalle minoranze in Consiglio provinciale, in cui si impegnava la Giunta "a promuovere azioni politiche e amministrative che si collochino in sostanziale discontinuità nella gestione del comparto sanitario";

tali circostanze contribuiscono a mettere in risalto la profonda crisi in cui versa la sanità trentina, in relazione alle criticità di ordine organizzativo interno e di tutela

dei dipendenti e della qualità del lavoro. E tuttavia, analizzare il caso Pedri in un'ottica meramente localistica rischierebbe di essere profondamente fuorviante, nonché scorretto dal punto di vista giuslavoristico: la vicenda, infatti, spinge a fare una riflessione generale su alcuni fenomeni che compaiono sempre più spesso e che contribuiscono a distorcere la regolarità dei rapporti di lavoro;

si fa riferimento, nella fattispecie, al *mobbing* e allo *straining*, intendendosi, sinteticamente, con il primo una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori, allo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Lo *straining*, invece, è una situazione di *stress* forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un'azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo;

considerato che:

la normativa vigente non disciplina nello specifico, né il fenomeno del *mobbing*, né quello dello *straining*, principali condotte persecutorie sul posto di lavoro. La tutela apprestata dall'ordinamento deriva da un'opera di "supplenza giurisprudenziale" che, attraverso una lettura evolutiva dell'art. 2087 del codice civile, ha fino ad oggi veicolato entro gli ordinari strumenti civilistici le fattispecie del *mobbing* e dello *straining*;

e tuttavia, questa tutela creata dal diritto vivente si dimostra ormai da anni inadeguata alle esigenze di tutela delle vittime, a causa di un pesante onere probatorio, acuito dal clima di omertà lavorativa che spesso impedisce di accertare la verità dei fatti, e di compendi risarcitori non di rado scarsamente soddisfattivi e per nulla dissuasivi;

è necessario, a ben vedere, che l'ordinamento italiano si conformi alle disposizioni internazionali approvate dall'Organizzazione internazionale del lavoro, con la convenzione OIL n. 190 del 21 giugno 2019 e con la raccomandazione OIL n. 206 del 2019, che hanno definito un sistema completo di norme di prevenzione e di contrasto alle condotte violente e moleste sul lavoro, in un'ottica di "tolleranza zero". Tali disposizioni internazionali, inoltre, sono state di recente ratificate nell'ordinamento italiano dalla legge n. 4 del 2021, dovendo tuttavia essere ancora attuate dal legislatore italiano ed essendo vincolanti ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

preziosa, in questo senso, è la proposta di legge (AS 1339) depositata dalla prima firmataria in data 12 giugno 2019 e recante "Disposizioni per il contrasto ai fenomeni del *mobbing* e dello *straining*": il disegno di legge, composto da 4 articoli e contenente la novella della normativa antidiscriminatoria, di cui al decreto legislativo n. 216 del 2003, appresta una tutela completa ed innovativa ai fenomeni di ostilità lavorativa, in aderenza alle indicazioni contenute nella disciplina internazionale dell'OIL,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno adottare, in collaborazione con il Ministero della salute ed il Ministero della giustizia, interventi normativi specifici e pertinenti, volti a disciplinare più compiutamente il fenomeno del *mobbing*, dello *straining* e più in generale di tutte le condotte lavorative violente e moleste, al fine di conformarsi ai cogenti obblighi internazionali, di rilievo costituzionale, derivanti dalla convenzione OIL n. 190/2019 e dalla raccomandazione OIL n. 206/2019, nonché allo scopo di garantire maggiore protezione alle vittime di tali condotte, considerando, a tal proposito, anche la direzione indicata dal citato disegno di legge AS 1339, attualmente assegnato alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.

## **INTERROGAZIONE SULL'ACCESSO AL PREPENSIONAMENTO DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI**

(3-02574) (8 giugno 2021)

GUIDOLIN, MATRISCIANO, CASTELLONE, D'ANGELO, FERRARA, TRENTACOSTE, GAUDIANO, CAMPAGNA, CROATTI, VANIN, DONNO, PAVANELLI, PRESUTTO, MONTEVECCHI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha stabilito che per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, qualora tali iscritti si trovino in una delle condizioni di cui al successivo comma 148;

il comma 148 stabilisce, alla lettera *a*), che la disposizione del comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni indicate all'allegato B della legge n. 205;

l'allegato B indica alle lettere *f*) e *g*) rispettivamente "Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni" e "Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza";

con l'allegato A del successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2018, n. 47, si è proceduto alla specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

in tale allegato, le professioni di cui alle lettere *f*) "Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni" e *g*) "Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza" vengono indicate mediante il codice di classificazione ISTAT 5.4.4.3;

tale codice include il codice ISTAT 5.4.4.3.0, che ricomprende la professione di operatore socio-assistenziale (OSA), ma non quella affine, in quanto a funzioni ed a gravosità delle mansioni dell'operatore socio-sanitario (OSS) la quale è, invece, indicata con codice ISTAT 5.3.1.1.0;

ancora, il codice ISTAT 5.4.4.3.0 include le figure di assistente familiare e badante, soggetti che, in presenza dei requisiti di legge, potranno accedere al prepensionamento;

considerato che:

chi svolge l'attività di operatore socio-sanitario correttamente inquadrato dal datore di lavoro con il codice ISTAT 5.3.1.1.0, professione molto faticosa, che differisce da quella dell'OSA per la maggior formazione e responsabilità, nonché per la maggiore gravosità dell'attività lavorativa, viene escluso dalla possibilità, in presenza dei requisiti, di accedere al prepensionamento;

alcuni datori di lavoro per superare il problema hanno squalificato i dipendenti da OSS ad OSA, strada sicuramente pericolosa per i lavoratori (ciò potrebbe avere conseguenze sul loro salario oltre a non essere in linea con le competenze acquisite), che non rende di certo giustizia degli anni già trascorsi nello svolgimento del lavoro di OSS;

tale situazione implica di fatto un'ingiustificata disparità di trattamento tra professioni simili, invero, si ribadisce come entrambe siano caratterizzate per essere faticose e pesanti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, nonché se ne sia a conoscenza, e quale valutazione stia facendo la "Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni", istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui funzionamento è stato prorogato fino a dicembre 2021;

se intenda porre in essere opportuni interventi di carattere normativo anche al fine di aggiornare e integrare le indicazioni di cui all'allegato A del suddetto decreto ministeriale 5 febbraio 2018, ricomprendendo anche gli operatori socio-sanitari.